

BANDO PER L'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI ALLE IMPRESE DI PESCA IN ACQUE INTERNE CHE HANNO SUBITO DANNI DIRETTI E INDIRETTI DALL'EMERGENZA COVID-19 (ART. 78, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27, E DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DEL 17 LUGLIO 2020)

INDICE

Descrizione generale

Campo di applicazione

- 1.1. Obiettivi
- 1.2. Ambito territoriale di applicazione
- 1.3. Disponibilità finanziaria
2. Beneficiari delle sovvenzioni
 - 2.1. Soggetti richiedenti
 - 2.2. Requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti
3. Modalità di definizione delle sovvenzioni
4. Domanda di sovvenzione
 - 4.1. Modalità e termini di presentazione
 - 4.2. Documentazione da allegare alla domanda
5. Pagamento dell'aiuto
6. Obblighi a carico del beneficiario
7. Informazioni, riferimenti e contatti

1. Descrizione generale

1.1. Campo di applicazione

Il presente provvedimento attua l'articolo 3, comma 1, lettera c) e l'articolo 9 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 17 luglio 2020, con il quale sono stati stabiliti i criteri per l'attribuzione delle risorse disponibili sul Fondo istituito con articolo 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 subiti dalle imprese della pesca e dall'acquacoltura.

In particolare, il presente bando è finalizzato ad erogare una sovvenzione straordinaria alle imprese del settore della pesca operanti in acque interne in base alle risorse attribuite alla Regione Emilia-Romagna dall'articolo 9 del citato Decreto Ministeriale del 17 luglio 2020.

Gli interventi di cui al presente bando sono attivati nel rispetto dei punti 22 e 23 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final, pubblicata sulla G.U.U.E. C 91 I/1 del 20 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", così come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione C (2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e sono comunque subordinati all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione.

1.2. Obiettivi

I finanziamenti previsti dal presente bando sono finalizzati al sostegno delle imprese di pesca operanti nelle acque interne della Regione Emilia-Romagna per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurarne la continuità aziendale.

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito di applicazione è rappresentato dall'intero territorio della Regione Emilia-Romagna.

1.4. Disponibilità finanziaria

La disponibilità finanziaria complessiva massima del presente bando è pari a €70.175,44, così come previsto dall'articolo 9 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 17 luglio 2020.

2. Beneficiari delle sovvenzioni

2.1. Soggetti richiedenti

Possono beneficiare delle sovvenzioni previste dal presente provvedimento le imprese di pesca aventi sede legale nella Regione Emilia-Romagna e che operano nelle acque interne della Regione Emilia-Romagna, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa beneficiaria degli aiuti.

2.2. Requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Sono considerate ammissibili all'erogazione della sovvenzione di cui al presente provvedimento le imprese che svolgono l'attività di pesca professionale nelle acque interne, sia in forma autonoma che associata, e che rispettano i requisiti di seguito elencati:

- a) l'impresa beneficiaria deve risultare regolarmente iscritta come impresa "Attiva" con il codice ATECO relativo all'attività prevalente 03.12 (Pesca in acque dolci) al registro delle imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, sia alla data del 3 giugno 2020 sia alla data di presentazione della domanda di sovvenzione, così come previsto dall'articolo 5, comma 1, del Decreto Ministeriale 17 luglio 2020;

- b) l'impresa beneficiaria deve avere la sede legale in uno dei comuni della Regione Emilia-Romagna, sia alla data del 3 giugno 2020 sia alla data di presentazione della domanda di sovvenzione, così come previsto dall'articolo 5, comma 1, del Decreto Ministeriale 17 luglio 2020;
- c) l'impresa beneficiaria deve avere tra i propri soci o tra i propri dipendenti almeno un pescatore titolare di licenza di pesca professionale di tipo A) per acque interne di cui all'articolo 11 della L.R. n. 11/2012, in corso di validità al 3 giugno 2020, nonché in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale alla data del 3 giugno 2020;
- d) l'impresa beneficiaria non deve risultare impresa in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ad eccezione delle microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- e) l'impresa beneficiaria non deve aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale o incompatibile con decisione della Commissione Europea, salvo che lo abbia rimborsato o depositato in un conto bloccato, ai sensi di quanto stabilito con l'articolo 46 della legge n. 234/2012;
- f) sono escluse dalla possibilità di accedere ai contributi previsti dal presente bando le imprese che non risultino in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali.

3. Modalità di definizione delle sovvenzioni

Gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi nella forma di sovvenzioni dirette nel quadro dei massimali indicati al punto 23.a della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", così come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione C (2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020.

L'aiuto erogabile ad ogni singola impresa avente titolo viene così determinato:

1. la prima parte della sovvenzione viene attribuita all'impresa avente titolo in maniera proporzionale al numero di imbarcazioni nella disponibilità di ciascuna impresa che siano regolarmente immatricolate per la navigazione nelle acque interne per l'attività di pesca presso i registri degli Ispettorati Regionali di Porto della Regione Emilia-Romagna, con certificato di navigabilità per le acque interne di cui all'articolo 72 del D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631, in corso di validità al 3 giugno 2020, applicando un parametro pari ad un massimo di Euro 400,00 per ogni imbarcazione; le imbarcazioni sono considerate nella disponibilità di un'impresa quando il soggetto armatore dell'imbarcazione, così come risulta dal certificato di navigabilità, è la stessa impresa ovvero un socio o un dipendente della stessa impresa;
2. la seconda parte della sovvenzione viene attribuita all'impresa avente titolo in maniera proporzionale al numero di pescatori titolari di licenza di pesca professionale di tipo A) per acque interne che risultano soci o dipendenti dell'impresa e che hanno le caratteristiche di cui alla lettera c) del precedente paragrafo 2.2), applicando un parametro pari ad un massimo di Euro 800,00 per ogni pescatore (numero di pescatori soci o dipendenti x Euro 800,00).

Ai fini del calcolo delle sovvenzioni ciascuna imbarcazione e ciascun pescatore professionale devono essere attribuiti in maniera univoca esclusivamente ad una singola impresa richiedente.

L'effettivo contributo erogabile relativamente ai precedenti punti 1) e 2) sarà determinato su base proporzionale in relazione al numero di domande pervenute e considerate ammissibili, nonché delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna.

Qualora una stessa imbarcazione o uno stesso pescatore risultino inseriti negli elenchi di più imprese diverse, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241, invita tutte

le imprese interessate a integrare l'istanza con la documentazione relativa ai titoli di possesso delle imbarcazioni o al rapporto di lavoro tra l'impresa richiedente e il pescatore inserito negli elenchi, fissando a tal fine un termine perentorio per la risposta non superiore a 10 giorni lavorativi di calendario decorrenti dal ricevimento della richiesta. In caso di mancata risposta o di documentazione insufficiente, l'imbarcazione o il pescatore in questione non verranno presi in considerazione per il calcolo degli indennizzi.

La sovvenzione complessiva spettante a un'impresa risulta dalla somma dei contributi calcolati in base ai parametri di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente paragrafo 3, fino a un limite massimo per ciascuna impresa pari a Euro €.70.175,44, nei limiti previsti al punto 23.a della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final, pubblicata sulla G.U.U.E. C 91 I/1 del 20 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", così come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione C (2020) 2215 del 3 aprile 2020, C (2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C (2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C (2020) 7127 del 13 ottobre 2020 ed in considerazione delle risorse economiche trasferite alla Regione Emilia-Romagna.

Il numero di imbarcazioni e il numero di pescatori di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente paragrafo 3 utilizzati per il calcolo della sovvenzione complessiva spettante a ciascuna impresa devono essere riferiti alla data del 3 giugno 2020.

Le sovvenzioni complessivamente attribuite sono erogate nel limite delle risorse disponibili di cui al paragrafo 1.4 del presente provvedimento. Qualora l'importo totale delle sovvenzioni da concedere superi le risorse disponibili, si procederà a ridurre proporzionalmente per ogni singola impresa le sovvenzioni calcolate con le modalità di cui al presente paragrafo 3.

Eventuali risorse residuanti dopo l'applicazione dei criteri di cui ai punti 1) e 2) saranno ripartite tra le stesse imprese di pesca in misura proporzionale al valore delle sovvenzioni spettanti, fino al completo esaurimento della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1.4 del presente provvedimento.

4. Domanda di sovvenzione

4.1 Modalità e termini di presentazione

La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta libera deve essere compilata utilizzando la modulistica che verrà predisposta e approvata con atto del Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia di un documento d'identità in corso di validità.

La modulistica sarà reperibile anche su internet, sul Portale Agricoltura, Caccia e Pesca all'indirizzo:

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/bandi/bando-covid-pesca-acque-interne>

La domanda di contributo, completa della relativa documentazione, deve essere trasmessa entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

La domanda, completa della relativa documentazione, in formato PDF, indirizzata a:

Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca - Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca – Viale della fiera 8 - 40127 BOLOGNA (BO);

deve essere trasmessa, con un'unica mail d'invio, eventualmente in formato.zip, dall'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it

Le domande presentate al di fuori del termine perentorio sopra stabilito, quelle presentate antecedentemente alla pubblicazione del bando, nonché quelle trasmesse con modalità diversa da quella sopra descritta saranno dichiarate irricevibili.

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

Le domande devono contenere almeno i seguenti elementi e informazioni:

- a) denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale e partita iva dell'impresa richiedente;
- b) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale del rappresentante legale dell'impresa richiedente;
- c) codice IBAN del conto corrente bancario o postale dell'impresa richiedente;
- d) autodichiarazione attestante il possesso in capo all'impresa richiedente di tutti i requisiti di ammissibilità elencati al paragrafo 2.2);
- e) numero di immatricolazione e data di scadenza del periodo di validità del certificato di navigabilità di ogni imbarcazione nella disponibilità dell'impresa che sia immatricolata per l'attività di pesca presso i registri degli Ispettorati Regionali di Porto della Regione Emilia-Romagna, con certificato di navigabilità per le acque interne di cui all'articolo 72 del D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631, in corso di validità al 31 gennaio 2020 ovvero rilasciato o rinnovato in data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 3 giugno 2020; le imbarcazioni sono considerate nella disponibilità di un'impresa quando il soggetto proprietario dell'imbarcazione, anche a titolo parziale, così come risulta dal certificato di navigabilità, è la stessa impresa ovvero un socio o un dipendente della stessa impresa;
- f) codice fiscale, nome, cognome, luogo e data di nascita, numero e data di rilascio della licenza di pesca professionale di tipo A) per le acque interne, ente che ha rilasciato la licenza di pesca, per ciascun pescatore socio o dipendente dell'impresa richiedente;
- g) accettazione espressa del richiedente di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Emilia-Romagna, dello Stato e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione dei contributi per mancata approvazione della misura d'aiuto da parte della Commissione Europea o per l'obbligo di apportare alla misura d'aiuto modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, dei contributi stessi.

Nel caso di domanda presentata nei termini, ma carente di documentazione, il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241, invita l'impresa richiedente a integrare la domanda con la documentazione mancante o insufficiente, fissando a tal fine un termine perentorio non superiore a 10 giorni lavorativi di calendario decorrenti dal ricevimento della richiesta.

4.2 Documentazione da allegare all'istanza

A corredo della domanda di partecipazione occorre presentare, nei modi e nei termini previsti al paragrafo 4.1, la seguente documentazione:

- a) copie di tutte le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale per l'attività di pesca professionale, effettuate tra il 3 giugno 2019 e il 3 giugno 2020, relative a tutti i pescatori soci o dipendenti dell'impresa richiedente, elencati nella domanda (paragrafo 4.1, lettera g).
- b) copia (fronte e retro) di un documento di identità del rappresentante legale dell'impresa in corso di validità;

Gli allegati devono essere firmati dal rappresentante legale dell'impresa.

Il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, entro 60 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande, effettua la verifica sulla ricevibilità delle domande, sul possesso dei requisiti di ammissibilità, sulla completezza della domanda e della documentazione allegata alla stessa e provvede ai controlli sulle

dichiarazioni sostitutive, sulla regolarità contributiva e sull'assenza di cause ostative alla concessione degli aiuti ai sensi dell'art. 67 del DLGS. n. 159/2011.

Dopo la conclusione dell'istruttoria, il Responsabile del Servizio Attività faunistico venatorie e pesca provvederà ad approvare un elenco nel quale sono indicate le domande ammissibili con la quantificazione della sovvenzione concessa.

La concessione degli aiuti di cui al presente bando resta comunque subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Nel medesimo atto verranno indicate anche le domande non ammissibili per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

L'atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. Tale pubblicazione assolve l'onere di comunicazione ai beneficiari.

Ai fini della liquidazione dell'aiuto, i beneficiari dovranno trasmettere al Servizio Attività Faunistico-venatorie e pesca, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto di concessione, la "dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4% IRPEF/IRES sui contributi concessi dalla Regione ad imprese in conto esercizio" resa conformemente al modello disponibile sul sito istituzionale della Regione. Tale modello deve essere riferito all'anno 2021.

5. Pagamento dell'aiuto

Il provvedimento di liquidazione delle sovvenzioni alle imprese aventi diritto sarà assunto con atto del Responsabile Servizio Attività faunistico venatorie e pesca, a seguito della registrazione degli aiuti nel Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA).

6. Obblighi a carico del beneficiario

Il beneficiario, a pena di decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso, si obbliga a:

- a) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o a soggetti da essa delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle sovvenzioni;
- b) applicare o a far applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- c) fornire le informazioni e la documentazione inerenti i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della domanda, richiesti dalla Regione, entro un termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- d) comunicare, per le necessarie verifiche, ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità o valutazione intervenuta dopo la presentazione della domanda. La comunicazione deve essere trasmessa tramite PEC entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento;
- e) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta dei registri contabili, con particolare riferimento alla registrazione contabile della sovvenzione ricevuta.

La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal Bando.

7. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione Emilia-Romagna, Direzione Agricoltura, caccia, pesca – Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca e faunistico venatoria, Viale della fiera 8 – 40127 Bologna

Tel. 051/527 4820

E-mail: TerritorioRurale@regione.emilia-romagna.it

Ulteriore contatto: Luca Chiodini, E-mail: Luca.Chiodini@regione.emilia-romagna.it

INFORMAZIONI GENERALI:

Sito internet: <http://www.https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/pesca>

Bando e modulistica sono scaricabili dalle seguenti pagine web:

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/bandi/bando-covid-pesca-acque-interne>

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Il responsabile del procedimento è il Dott. Piergiorgio Vasi, Titolare della PO “Valorizzazione dell’acquacoltura e della pesca marittima”, E-mail: [Piergiorgio.Vasi @regione.emilia-romagna.it](mailto:Piergiorgio.Vasi@regione.emilia-romagna.it)

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 – “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito denominato “Regolamento”), la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, Cap 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al successivo paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.

Esclusivamente per le finalità previste al successivo punto 6 (Finalità e base giuridica del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali altre amministrazioni pubbliche ovvero società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per la concessione ed erogazione degli aiuti alle imprese di pesca in acque interne che hanno subito danni diretti e indiretti dall'emergenza covid-19 (art. 78, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 17 luglio 2020).

7. Destinatari dei dati personali

I Suoi dati personali sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi e con le modalità previste dall'art. 26 del Dlgs n. 33/2013.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I Suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di istruire la domanda per la richiesta degli aiuti da parte delle imprese di pesca in acque interne che hanno subito danni diretti e indiretti dall'emergenza Covid-19 (art. 78, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 17 luglio 2020).